Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G. MARCONI"
Settore Tecnologico C.A.T. (RCTL031019) – Settore Economico A.F.M. – S.I.A. (RCTD03101V) –Turismo (RCTD03101V) Corsi serali (RCTD031507)
Viale Sasso Marconi snc – 89048 Siderno (RC) - ☎ 0964048031 🖷 0964048030 email: RCIS03100L@istruzione.it – PEC: RCIS03100L@pec.istruzione.it - Cod. Min. RCIS03100L
www.iismarconisiderno.edu.it - C.F.: 90027970806 - IBAN: IT 72 Q 08492 81590 000000162519 – Cod. Tesoreria: 452 - Cod Ente: 0315455 - C.C.P. n. 1011152491

Prot. 2128 Siderno 18/03/2021

AL PERSONALE DOCENTE E ATA DELL' ISTITUTO
LORO SEDI

OGGETTO	**Assenze del personale Docente e ATA dovute alla fruizione dei permessi di cui alla Legge 104/92 ed alle assenze per gravi patologie. Comunicazioni. Anno Scolastico 2020.2021.**

Dovendo lo scrivente rendicontare alle diverse Autorità, sulla specificità delle assenze e dei permessi fruiti dal personale in oggetto segnato, con la presente si forniscono disposizioni relative alla disciplina delle assenze, a cui i destinatari della presente sono invitati ad **attenersi scrupolosamente**.

Le norme che disciplinano le assenze per malattia dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni - da cui la presente direttiva trae indicazioni derivano dal combinato disposto del CCNL del 29.11.2007 e del D.L. 112 del 26.06.2008, convertito nella Legge n.133 del 6 agosto 2008 e come modificato dai relativi articoli del D.L.vo 27 ottobre 2009 n. 150, nonché dal combinato del D.M. 18 dicembre 2009 n. 206 e delle apposite circolari esplicative richiamate nella recente Circolare della Funzione Pubblica del 19 luglio 2010 n. 8, e dagli articoli 18 e 22 del decreto legislativo n. 75/2017 (che ha modificato il decreto 165/01) **e relativa alle "Assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti".**

1	**FRUIZIONE PERMESSI LEGGE 104/92**

La circolare n. 13 del 06/12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, all'ultimo comma dell'art. 7 specifica che, "salvo dimostrate situazioni di emergenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato deve comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività".

Pertanto le SS.LL. che usufruiscono di tale permessi sono tenuti a comunicare la necessità di doversi assentare per tali motivi in un tempo che si ritiene congruo di almeno 15 gg. lavorativi antecedenti la data del permesso, salvo situazioni di emergenza non preventivabili, che saranno debitamente rappresentati e documentati anche mediante ulteriore certificazione medica e/o altro; in assenza di tali ulteriori adempimenti, l'assenza sarà ritenuta non giustificata.

Ciò sia nell'ottica di non ledere il diritto di assistenza dovuto per l'ammalato ma anche al fine di garantire la possibilità di organizzare al meglio l'attività didattica e/o di assistenza all'interno dell'istituto, che rappresenta un dovere per l'amministrazione.

2	**ALTRE TIPOLOGIE DI ASSENZE: GRAVI PATOLOGIE**

Le assenze dovute a gravi **patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti** devono essere documentate mediante certificato specialistico rilasciato da struttura ASP che riporti la dicitura specifica: "**affetto da grave patologia"** e che si stanno effettuando **"terapie salva vita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti".**

Le assenze dovute a day-hospital, per essere riconosciute tali, devono essere giustificate da un certificato che apporti la dicitura **"day-hospital"** documentando quindi **l'avvenuta prestazione medica in ambito day-hospital.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Domenico ZAVETTIERI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993